Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 11
SEDUTA DEL 29/03/2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 20:45, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 11, Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,
Consiglieri presenti: n. 11, Consiglieri assenti: n. 0.

Partecipa la Dott.ssa Maria Luisa MASSAI - Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2018.

Il Sindaco introduce l'argomento.

Interviene il Consigliere Andrea Ciumei il quale afferma che la precedente Amministrazione è stato accusata di spendere troppo, ma se ora vengono confermate le tariffe IMU questa Amministrazione non fa altro che dare continuità alla precedente.

Il Sindaco fa presente che la situazione organizzativa che ha trovato al momento del suo insediamento non le ha consentito di elaborare nei tempi richiesti dalla scadenza del bilancio una nuova politica tariffaria e, comunque, a parte questo, per poter ridurre l'aliquota per i comodati d'uso avrebbe dovuto trovare una copertura di € 80.000,00.

Il Consigliere Ciumei afferma che il Comune avrebbe dovuto proseguire il progetto di fusione con Marciana e così avrebbe beneficiato dei contributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

Visto il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Dato atto che il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di Stabilità anno 2017) e dall'art. 13, comma 4-bis, del D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017, ha mantenuto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 anche relativamente all'annualità 2018, eccezione fatta per la TARI.

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 29/11/2017, che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 per gli Enti Locali;

Dato atto altresì che con successivo Decreto del Ministero degli Interni del 9/2/2018 (pubblicato sulla G.U.15/2/2018 n. 38) è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31marzo 2018;

Preso atto che si rende necessario procedere alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali per l'anno 2018 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31 marzo 2018;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Vista la Delibera di C.C. n° 18 del 23.03.2017 , la quale conferma per l'anno 2017 le aliquote I.M.U. deliberate nell'anno 2016;

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/7/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 , con deliberazione di C.C. n. 20 del 14/06/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e con deliberazione di C.C. n 21 del 23/03/2017 di approvazione del bilancio 2017, relativamente all I.M.U. imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011, venivano confermate le tariffe vigenti, senza alcun aumento;

Richiamata la legge di stabilità per il 2017 che ha disposto il blocco degli aumenti di tariffe e aliquote rispetto alle misure applicate per il 2015;

Ritenuto opportuno provvedere in merito e confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote IMU precedentemente deliberate;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Sindaco pone a votazione l'argomento che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri Andrea Ciumei, Francesco Lupi e Guido Citti del Gruppo di minoranza "Lista per il Futuro")

DELIBERA

1)– Di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n, 214;

2)– Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015;

3)–Trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, al Responsabile dell'Area Contabile per i provvedimenti di competenza, tra i quali l'inserimento di copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con la maggioranza dei voti espressi in narrativa.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 11 del 29-3-2018)

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2018

****

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 23/3/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

DOTT. GIAMMARCO SIMI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 23/3/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

DOTT. GIAMMARCO SIMI

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Massai

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 24 aprile 2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data .24 aprile 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 24 aprile 2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ... IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 aprile 2018 ed è divenuta esecutiva in pari data.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE